



**COMUNE DI ROSTA**  
UFFICIO ATTIVITA' ECONOMICHE E PRODUTTIVE

**REGOLAMENTO DELLE VENDITE SU AREA PUBBLICA DI  
COMMERCIANTI E AGRICOLTORI**

ai sensi dell'art. 5 della D.C.R. del 1 marzo 2000 n°626-3799

*Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 75 del 07/12/2006  
Modificato con deliberazioni di Consiglio Comunale  
n. 22 del 12/06/2009  
n. 36 del 29/11/2012  
n. 25 del 01/10/2015*

---



## COMUNE DI ROSTA

Provincia di Torino

### INDICE

Articolo 1 - Oggetto del Regolamento - pag. 6

#### Parte I - Norme generali

##### Titolo I - Disposizioni generali

Articolo 2 - Definizioni - pag. 7

##### Titolo II - Autorizzazioni di tipo A

Articolo 3 - Definizione - pag. 9

Articolo 4 - Domanda di autorizzazione di tipo A e relativa concessione - pag. 10

Articolo 5 - Esame della domanda di autorizzazione di tipo A  
e relativa concessione - pag. 11

Articolo 6 - Subingresso nelle autorizzazioni di tipologia A - pag. 12

Articolo 7 - Cambio di residenza nelle autorizzazioni di tipologia A - pag. 13

Articolo 8 - Aggiunte e modifiche del settore merceologico - pag. 13

Articolo 9 - Revoca e sospensione dell'autorizzazione di tipo A - pag. 13

Articolo 9 bis – Concessione del posteggio – pag. 14

##### Titolo III - Autorizzazioni di tipo B

Articolo 10 - Definizione - pag. 15

Articolo 11 - Domanda di autorizzazione di tipo B - pag. 15

Articolo 12 - Esame della domanda di autorizzazione di tipo B - pag. 16

Articolo 13 - Subingresso nelle autorizzazioni di tipologia B - pag. 17

Articolo 14 - Cambio di residenza nelle autorizzazioni di tipologia B - pag. 17

Articolo 15 - Aggiunte e modifiche del settore merceologico - pag. 18

Articolo 16 - Revoca e sospensione del titolo - pag. 18

##### Titolo IV - Autorizzazioni stagionali - pag. 19

##### Titolo V - Autorizzazioni temporanee

Articolo 17 - Definizione - pag. 20

Articolo 18 - Domanda di autorizzazione e concessione temporanea - pag. 20

Articolo 19 - Esame della domanda di autorizzazione temporanea - pag. 20



## **COMUNE DI ROSTA**

*Provincia di Torino*

### Parte II - Regolamentazione del commercio su area pubblica

#### Sezione I - I mercati

##### Titolo VI - Mercati a cadenza settimanale

Articolo 20 - Caratteristiche del mercato - pag. 22

Articolo 21 - Orari di mercato - pag. 23

Articolo 22 - Aree di riserva - pag. 23

Articolo 23 - Accesso degli operatori al mercato e modalità di registrazione - pag. 24

Articolo 24 - Criteri di assegnazione dei posteggi - pag. 25

Articolo 25 - Assegnazione giornaliera dei posteggi vacanti - pag. 25

Articolo 26 - Modalità di riassegnazione dei posteggi a seguito di spostamento o di riorganizzazione del mercato - pag. 26

Articolo 27 - Indisponibilità di posteggio - pag. 27

Articolo 28 - Scambio di posteggio - pag. 27

Articolo 29 - Sostituzione del soggetto autorizzato - pag. 27

Articolo 30 - Domande per l'autorizzazione e contestuale concessione di posteggio sul mercato

Subingresso nell'autorizzazione di tipo A

Revoca e sospensione dell'autorizzazione e della concessione di posteggio  
- pag. 28

Articolo 31 - Migliorie - pag. 28

Articolo 32 - Regole per la circolazione pedonale nel mercato - pag. 28

Articolo 33 - Regole per la circolazione veicolare nel mercato - pag. 29

##### Titolo VII - Disposizioni per gli agricoltori nelle aree riservate del mercato settimanale

Articolo 34 - Aree riservate agli agricoltori - Criteri di assegnazione dei posteggi - pag. 30

Articolo 35 - Subingresso nel posteggio - pag. 32

Articolo 36 - Assenze degli agricoltori e decadenza della concessione di posteggio  
- pag. 32

Articolo 37 - Scambio di posteggio - pag. 32

Articolo 38 - Indisponibilità di posteggio - pag. 32



## **COMUNE DI ROSTA**

*Provincia di Torino*

### Titolo VIII - I mercati a cadenza ultramensile

Articolo 39 - *Abrogato con D.C.C. n°36 del 29/11/2012*

Articolo 40 - *Abrogato con D.C.C. n°36 del 29/11/2012*

Articolo 41 - *Abrogato con D.C.C. n°36 del 29/11/2012*

Articolo 42 - *Abrogato con D.C.C. n°36 del 29/11/2012*

Articolo 43 - *Abrogato con D.C.C. n°36 del 29/11/2012*

Articolo 44 - *Abrogato con D.C.C. n°36 del 29/11/2012*

Articolo 45 - *Abrogato con D.C.C. n°36 del 29/11/2012*

Articolo 46 - *Abrogato con D.C.C. n°36 del 29/11/2012*

Articolo 47 - *Abrogato con D.C.C. n°36 del 29/11/2012*

Articolo 48 - *Abrogato con D.C.C. n°36 del 29/11/2012*

Articolo 49 - *Abrogato con D.C.C. n°36 del 29/11/2012*

Articolo 50 - *Abrogato con D.C.C. n°36 del 29/11/2012*

### Titolo IX - *Abrogato con D.C.C. n°22 del 12/06/2009*

Articolo 51 - *Abrogato con D.C.C. n°22 del 12/06/2009*

Articolo 52 - *Abrogato con D.C.C. n°22 del 12/06/2009*

Articolo 53 - *Abrogato con D.C.C. n°22 del 12/06/2009*

Articolo 54 - *Abrogato con D.C.C. n°22 del 12/06/2009*

Articolo 55 - *Abrogato con D.C.C. n°22 del 12/06/2009*

Articolo 56 - *Abrogato con D.C.C. n°22 del 12/06/2009*

Articolo 57 - *Abrogato con D.C.C. n°22 del 12/06/2009*

Articolo 58 - *Abrogato con D.C.C. n°22 del 12/06/2009*

Articolo 59 - *Abrogato con D.C.C. n°22 del 12/06/2009*

Articolo 60 - *Abrogato con D.C.C. n°22 del 12/06/2009*

### Titolo X - Mercati straordinari - pag. 34

### Titolo XI - Disposizioni comuni

Articolo 61 - Obblighi e divieti - pag. 35

Articolo 62 - Posteggi e tende - pag. 36

Articolo 63 - Vendita di prodotti usati - pag. 36

Articolo 64 - Promozione dell'informazione e della tutela dei consumatori - pag. 37

Articolo 65 - Furti e incendi - pag. 37



## **COMUNE DI ROSTA**

*Provincia di Torino*

Articolo 66 - Canoni e tasse di posteggio

Tassa di occupazione del suolo pubblico - pag. 37

Articolo 67 - Vigilanza di mercato - pag. 38

Articolo 68 - Sanzioni - pag. 38

Sezione II - Forme alternative di commercio su area pubblica

Titolo XII - Aree per autorizzazioni temporanee

Articolo 69 - Caratteristiche delle aree per autorizzazioni temporanee - pag. 39

Articolo 70 - Orari delle aree per autorizzazioni temporanee - pag. 40

Articolo 71 - Accesso degli operatori - pag. 40

Articolo 72 - Criteri di assegnazione dei posteggi - pag. 40

Articolo 73 - Domande per il rilascio di autorizzazione temporanea e di concessione di posteggio - pag. 41

Articolo 74 - Assegnazione dei posteggi - pag. 41

Articolo 75 - Esclusione dalle aree per autorizzazioni temporanee - pag. 41

Articolo 76 - Assegnazione dei posteggi vacanti - pag. 41

Articolo 77 - Sostituzione del soggetto autorizzato - pag. 42

Articolo 78 - Causa di forza maggiore - pag. 42

Sezione III - Vendita in forma itinerante

Articolo 79 - Commercio su area pubblica in forma itinerante - pag. 43

Articolo 80 - Orari previsti per il commercio in forma itinerante - pag. 44

Articolo 81 - Svolgimento dell'attività - pag. 44

Sezione IV - Disposizioni finali

Articolo 82 - Entrata in vigore ed abrogazioni - pag. 45

Articolo 83 - Norme finali - pag. 45



**COMUNE DI ROSTA**  
*Provincia di Torino*

**Articolo 1 - Oggetto del Regolamento**

Il presente atto, emanato ai sensi del D.Lgs. 114/98 e della DGR 2 aprile 2001 n°32-2642, si suddivide in due parti:

**Parte I - Norme generali**

In questa parte si disciplinano:

- a) i criteri per il rilascio delle autorizzazioni di tipo A e B e di quelle definite temporanee;
- b) le modalità di presentazione delle relative domande;
- c) le procedure istruttorie relative;
- d) le modalità di attivazione delle attività di vendita.

**Parte II - Regolamentazione del commercio su area pubblica**

Il Comune di Rosta intende regolamentare in questa parte il sistema complessivo della vendita su area pubblica e più esattamente la vendita effettuata da soggetti in possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente in materia di commercio su area pubblica in occasione:

- a) dei mercati;
- b) delle forme alternative di commercio su area pubblica;
- c) dell'esercizio dell'attività di vendita su area pubblica in forma itinerante.

L'esercizio del commercio su area pubblica del mercato è regolamentato, oltre che dal presente Regolamento, dalla normativa vigente in materia di polizia urbana, annonaria e di igiene e dalle prescrizioni urbanistiche e viabilistiche vigenti nel Comune.



## COMUNE DI ROSTA

Provincia di Torino

### Parte I - Norme generali

#### Titolo I

#### DISPOSIZIONI GENERALI

#### Articolo 2 - Definizioni

Ai fini del presente regolamento si intendono:

- a) *per commercio sulle aree pubbliche*: l'attività di vendita di merci al dettaglio e la somministrazione di alimenti e bevande effettuate sulle aree pubbliche o sulle aree private delle quali il comune ha la disponibilità, attrezzate o meno, coperte o scoperte;
- b) *per aree pubbliche*: le strade, i canali, le piazze, comprese quelle di proprietà privata gravate da servitù di pubblico passaggio ed ogni altra area di qualunque natura destinata ad uso pubblico;
- c) *per posteggio*: la parte di area pubblica o di area privata della quale il comune abbia la disponibilità che viene data in concessione all'operatore autorizzato all'esercizio dell'attività commerciale;
- d) *per mercato*: si intende ogni manifestazione di commercio su area pubblica variamente denominata come mercato in senso stretto, fiera, fiera-mercato, fiera locale, sagra, nella quale avviene la commercializzazione al consumo da parte di operatori autorizzati al commercio su area pubblica, con l'eventuale partecipazione, a titolo complementare, di agricoltori.  
Infatti sono mercati:
  - le manifestazioni, anche stagionali, che si svolgono su area pubblica o privata di cui il Comune abbia la disponibilità (composta da più posteggi, attrezzata o meno), destinate all'esercizio dell'attività di commercio per uno, o più giorni, o per tutti i giorni della settimana o del mese, per l'offerta integrata e/o specializzata di merci al dettaglio;
  - le manifestazioni su area pubblica o privata di cui il Comune abbia la disponibilità, aventi cadenza ultramensile, nelle quali l'offerta può assumere natura integrata o specializzata, istituite a tempo indeterminato con periodicità prefissata;
  - le manifestazioni di commercio su area pubblica o privata di cui il Comune abbia la disponibilità, ad offerta varia o specializzata, che si svolgono in occasione di festività locali o circostanze analoghe, non caratterizzate da periodicità prestabilita, nonché le manifestazioni istituite in occasione di eventi eccezionali.
- e) *per forme alternative di commercio su area pubblica*: le aree, pubbliche o private, di cui il comune abbia la disponibilità, esterne alle sedi mercatali, da destinare all'esercizio dell'attività, in alternativa o a completamento delle forme mercatali, secondo le seguenti tipologie:
  - posteggi singoli, o gruppi di posteggi, da un minimo di due ad un massimo di sei, anche ad utilizzo stagionale, articolati con cadenza varia, quotidiana o su alcuni giorni della settimana o del mese, per l'offerta al consumo anche specializzata. Dette aree sono soggette al regime di concessione e, in assenza di specifiche richieste di autorizzazione per il loro utilizzo, possono essere assegnate giornalmente ai titolari di autorizzazione ai sensi dell'art. 28, c.1, lettera b) del d.lgs. 114/98 e, limitatamente ai giorni in cui non hanno posteggio assegnato, ai titolari di autorizzazione ai sensi dell'art. 28, c.1, lettera a) del decreto legislativo stesso; possono altresì essere assegnate agli agricoltori, qualora il comune abbia ritenuto opportuno effettuare in merito apposita riserva di spazi;
  - zone di sosta prolungata, anche ad utilizzo stagionale, articolate con cadenza varia, quotidiana o su alcuni giorni del mese, per l'offerta al consumo anche specializzata. La sosta consentita non può superare le cinque ore giornaliere, eventualmente anche pomeridiane o alternate. Dette aree sono assegnabili giornalmente a soggetti titolari di autorizzazione ai sensi dell'articolo 28,



## COMUNE DI ROSTA

*Provincia di Torino*

comma 1, lettera b) del d.lgs. n. 114/98 e, limitatamente ai giorni in cui non hanno posteggio assegnato, ai titolari di autorizzazione ai sensi dell'articolo 28, comma 1, lettera a) del decreto legislativo stesso; possono altresì essere assegnate agli agricoltori, qualora il comune abbia ritenuto opportuno effettuare in merito apposita riserva di spazi;

- aree sulle quali è consentito il rilascio di autorizzazioni temporanee: Il comune può rilasciare autorizzazioni temporanee alla vendita su area pubblica in occasione di fiere, feste, mercati o altre riunioni straordinarie di persone. Le autorizzazioni sono valide soltanto per i giorni delle predette riunioni e sono rilasciate esclusivamente a chi è in possesso dei requisiti professionali e soggettivi previsti dalla legge;
- f) *per settore merceologico*: i settori alimentare e non alimentare;
  - g) *per presenze*: il numero delle volte in cui l'operatore, munito delle attrezzature per la vendita, si è fisicamente presentato sul mercato o sull'area extramercatale a prescindere dal fatto che abbia potuto o no svolgere l'attività commerciale, purché il mancato svolgimento della stessa non dipenda dalla volontà dell'operatore ma discenda dall'impossibilità oggettiva, rilevata dal Comune, di occupare lo spazio pubblico. Nel caso di titolari di più autorizzazioni per il commercio su aree pubbliche, il computo delle presenze deve riferirsi al medesimo titolo autorizzatorio;
  - h) *per assenza*: la mancata presentazione e/o sistemazione delle attrezzature da parte dell'operatore titolato all'occupazione di posteggio entro l'orario prefissato per l'inizio dell'attività di vendita;
  - i) *per spunta*: l'operazione con la quale, all'inizio dell'orario di vendita, dopo aver verificato assenze e presenze degli operatori titolari della concessione di posteggio, si provvede all'assegnazione, per quella giornata, dei posteggi occasionalmente liberi o non ancora assegnati;
  - j) *per spuntista*: l'operatore che partecipa all'assegnazione giornaliera dei posteggi occasionalmente liberi o non ancora assegnati.

Il commercio su aree pubbliche può essere svolto da persone fisiche, da società di persone, da società di capitali regolarmente costituite o cooperative ed è subordinato al possesso dei requisiti per l'esercizio dell'attività commerciale di cui all'art. 71 del d.lgs. 59/2010 ed al rilascio delle prescritte autorizzazioni. L'attività può essere svolta altresì dagli agricoltori che esercitano la vendita del loro prodotto, nel rispetto delle disposizioni relative alla concessione dei posteggi e alle soste per l'esercizio dell'attività in forma itinerante e secondo le forme ed i limiti previsti dalla normativa vigente.

L'autorizzazione all'esercizio dell'attività è, in ogni caso, soggetta alla presentazione da parte del richiedente, di apposita documentazione attestante la regolarità della posizione dell'impresa, sia individuale che societaria, ai fini previdenziali, contributivi e fiscali secondo le regole di cui alla vigente normativa.

Durante l'esercizio dell'attività di commercio su area pubblica, anche occasionale, l'esercente deve essere munito dell'originale dell'autorizzazione. Non è consentito esercitare l'attività sulla base della copia fotostatica del titolo.

L'autorizzazione all'esercizio dell'attività di vendita sulle aree pubbliche dei prodotti alimentari abilita anche alla somministrazione dei medesimi se il titolare risulta in possesso dei requisiti prescritti per l'una e l'altra attività. L'abilitazione alla somministrazione deve risultare da apposita annotazione sul titolo autorizzatorio.





**COMUNE DI ROSTA**  
*Provincia di Torino*

Titolo II

**AUTORIZZAZIONI DI TIPO A**

Articolo 3 - Definizione

Per autorizzazione di tipo A, si intende l'autorizzazione per il commercio su area pubblica mediante l'uso di posteggio rilasciata dal Comune dove lo stesso si trova. Ciascun posteggio è oggetto di distinta autorizzazione.

L'autorizzazione consente:

- a) l'esercizio dell'attività con uso di posteggio nel mercato di competenza;
- b) la partecipazione alle fiere sia nella regione Piemonte, sia nell'ambito delle altre regioni del territorio nazionale;
- c) la vendita in forma itinerante nel territorio regionale;
- d) la spunta con uso di posteggio nei mercati della regione al di fuori del tempo di utilizzo dei posteggi assegnati;
- e) l'assegnazione di posteggi singoli ovvero in gruppi di posteggi ovvero in zone di sosta prolungata.

Nello stesso mercato e nello stesso arco temporale un medesimo operatore, da intendersi come soggetto giuridico, persona fisica o società, può essere titolare e può fruire contemporaneamente:

- a. fino ad un massimo di tre autorizzazioni e connesse concessioni di posteggio, qualora il mercato sia composto da più di trenta posti banco;
- b. fino ad un massimo di due autorizzazioni e connesse concessioni di posteggio, qualora il mercato sia composto da un numero di posti banco pari o inferiore a trenta.

E' ammesso in capo ad uno stesso soggetto giuridico il rilascio di più autorizzazioni di tipo A per più mercati, anche aventi svolgimento nei medesimi giorni e orari.

Il titolare di autorizzazione/i per il commercio su area pubblica a posto fisso su area mercatale può partecipare alle assegnazioni occasionali di posteggio sulla stessa area di mercato e nello stesso arco temporale di utilizzo del posteggio assegnato in concessione, fino all'ottenimento di due o tre autorizzazioni con relativa concessione di posteggio secondo i limiti sopra indicati. In tal caso non può essere utilizzata, ai fini dell'assegnazione occasionale, la stessa autorizzazione relativa al/ai posteggio/i già in concessione su quello stesso mercato.

Per il rilascio delle nuove autorizzazioni di tipo A, il Comune deve inderogabilmente avere approvato con delibera di Consiglio Comunale, il riordino del settore del commercio su area pubblica.

Contestualmente al rilascio dell'autorizzazione, l'ufficio competente rilascia la concessione di posteggio che, non può essere ceduta se non con l'azienda.

L'istituzione di nuovi posteggi può avvenire solo attraverso apposita delibera del Consiglio Comunale.



## **COMUNE DI ROSTA**

*Provincia di Torino*

### Articolo 4 – Domanda di autorizzazione di tipo A e relativa concessione

Il soggetto richiedente che intenda ottenere un posteggio sui mercati di Rosta, inoltra, all'Ufficio competente, domanda in bollo per il rilascio di autorizzazione di tipo A e per il rilascio della relativa concessione sulla base delle precise indicazioni previste nell'apposito bando comunale. Ogni bando per l'assegnazione dei posteggi di mercato – regolarmente pubblicato sul B.U.R. e all'albo pretorio – dovrà contenere:

- a) l'indicazione numerica del posteggio o dei posteggi disponibili,
- b) la loro ubicazione nel mercato,
- c) la dimensione espressa con la misura del fronte per la misura della profondità,
- d) le eventuali limitazioni di carattere merceologico relative al posteggio,
- e) il termine esatto entro cui l'istanza dovrà essere spedita al Comune,
- f) i criteri di priorità delle assegnazioni per ogni distinto settore merceologico,
- g) l'indicazione dell'obbligo di opzione nel caso di richiesta di più posteggi.

La domanda va compilata utilizzando come traccia la modulistica predisposta dal Comune.

La domanda va inoltrata al Comune, a partire dalla data di pubblicazione del bando comunale nel BUR. Le domande pervenute fuori dal termine indicato nel bando sono respinte e non danno luogo ad alcuna priorità successiva.

Nell'ambito della stessa procedura concorsuale non può essere richiesto più di un posteggio da parte dello stesso soggetto.

Nella domanda dovranno essere dichiarati a pena di inammissibilità:

- a) il settore o i settori merceologici da attivare,
- b) la superficie del banco di vendita comprensiva (misura del fronte per la misura della profondità),
- c) il possesso dei requisiti morali previsti dall'articolo 71 del d.lgs. 59/2010,
- d) il possesso dei requisiti professionali – solo per il settore alimentare – previsti dall'articolo 71 del d.lgs. 59/2010.

Il possesso dei requisiti professionali è richiesto al legale rappresentante, al titolare o ad altra persona specificamente preposta all'attività commerciale.

La domanda di autorizzazione deve essere sottoscritta dal richiedente a pena di nullità; la sottoscrizione non è soggetta ad autenticazione nel caso in cui sia apposta in presenza del dipendente addetto all'istruttoria, ovvero nel caso in cui l'istanza sia presentata unitamente a copia fotostatica, anche non autenticata, del documento di identità del sottoscrittore.



## **COMUNE DI ROSTA**

*Provincia di Torino*

### Articolo 5 – Esame della domanda di autorizzazione di tipo A e relativa concessione

Le diverse fasi dell'istruttoria comunale sono così articolate e seguono lo schema istruttorio allegato. Il responsabile del servizio ricevuta l'istanza provvede ai seguenti adempimenti:

**A) AVVIO DEL PROCEDIMENTO**

All'atto della presentazione della domanda il responsabile dell'Ufficio Commercio rilascia notizia di avvio del procedimento recante le indicazioni di cui all'articolo 8 della Legge 241/90.

**B) DOMANDA REGOLARE E COMPLETA DI OGNI DOCUMENTAZIONE**

Nel caso di incompletezza o irregolarità dell'istanza il responsabile dell'ufficio commercio entro 10 giorni comunica al richiedente le cause di irregolarità e/o di incompletezza. In questi casi il termine per la conclusione del procedimento decorre dalla data di integrazione e quindi dalla domanda regolare e/o completa.

**C) VERIFICA DEI REQUISITI DICHIARATI IN DOMANDA**

Quando la domanda sia regolare e completa si procede alla verifica della sussistenza dei requisiti morali e professionali previsti dall'art. 71 del d.lgs. 59/2010 e qualora il responsabile rilevi l'insussistenza anche di uno soltanto di tali requisiti, dichiara la non procedibilità dell'istanza comunicandone l'archiviazione al richiedente.

**D) COSTRUZIONE DELLA GRADUATORIA**

Il Comune esamina le domande validamente pervenute, secondo distinte graduatorie per settore alimentare e non alimentare, formulate tenendo conto nell'ordine dei criteri individuati dalla normativa vigente ed indicati anche nella procedura di selezione.

Il provvedimento relativo alla graduatoria è pubblicato all'albo pretorio.

**E) CONCLUSIONE DELLA PROCEDURA**

Il procedimento si conclude entro novanta giorni decorrenti dal quindicesimo giorno successivo alla scadenza del termine previsto nel bando per la presentazione delle domande. Decorso il termine predetto senza che sia stato notificato il provvedimento di diniego, la domanda deve ritenersi accolta.

Entro lo stesso termine il responsabile del servizio provvede al rilascio dell'autorizzazione e della concessione o, in caso di esito istruttorio negativo, alla relativa comunicazione motivata di diniego.

Il rilascio dell'autorizzazione è subordinato alla presentazione, da parte del richiedente, di apposita documentazione attestante la regolarità della posizione dell'impresa, sia individuale che societaria, ai fini previdenziali, contributivi e fiscali secondo le regole di cui alla vigente normativa.



## **COMUNE DI ROSTA**

*Provincia di Torino*

### Articolo 6 - Subingresso nelle autorizzazioni di tipologia A

L'autorizzazione non può essere oggetto di cessione separatamente dall'azienda o dal ramo d'azienda cui si riferisce.

Ai fini della cessione dell'autorizzazione di nuovo rilascio, qualunque ne sia la normativa di presupposto, L.112/91 ovvero d.lgs. 114/98, il cedente deve dichiarare di aver iniziato l'attività corrispondente all'azienda o al ramo di azienda relativi all'autorizzazione di riferimento.

Nel caso in cui il titolare dell'autorizzazione non esercitasse già l'attività di commercio su area pubblica al momento del rilascio dell'autorizzazione, l'inizio attività è provato mediante l'iscrizione al registro delle imprese.

Nel caso in cui il titolare dell'autorizzazione esercitasse già l'attività di commercio su area pubblica al momento del rilascio della stessa, sulla base di altra autorizzazione, l'inizio attività è provato per l'attività a posto fisso, mediante l'effettuazione delle presenze su posteggio in concessione, per un periodo pari ad un mese solare, mediante l'utilizzo dell'apposita attrezzatura aziendale. Nel caso di posteggio utilizzabile per un giorno la settimana il numero di presenze richiesto è quattro.

Nell'ipotesi di cessione in proprietà o gestione per atto fra vivi o per causa di morte dell'attività commerciale corrispondente all'autorizzazione di tipo A, il cessionario inoltra, entro quattro mesi dalla stipulazione del contratto presupposto o dal verificarsi dell'evento, al Comune sede del posteggio la comunicazione di subingresso, con l'autocertificazione del possesso dei requisiti di cui all'art. 71 del d.lgs. 59/2010 e degli estremi dell'atto o dell'evento presupposto, allegandovi l'autorizzazione originale.

Nel caso di subingresso per causa di morte il subentrante che non sia in possesso, al momento dell'evento, dei requisiti professionali di cui all'art. 71 del d.lgs. 59/2010, può continuare nell'esercizio dell'attività del dante causa, in attesa dell'ottenimento dei requisiti stessi che deve avvenire entro un anno dalla data dell'evento.

Il trasferimento in gestione o in proprietà, per atto tra vivi o a causa di morte, dell'azienda commerciale comporta la variazione della titolarità dell'autorizzazione, rispettivamente, in capo al gestore o al nuovo proprietario, purché sia in possesso dei requisiti ex art. 71 del d.lgs. 59/2010.

In caso di cessazione della gestione, il titolo è reintestato al proprietario a seguito di autocertificazione attestante il possesso dei requisiti per l'esercizio dell'attività, entro i quattro mesi successivi.

Fino alla variazione della titolarità dell'autorizzazione da parte del Comune, l'operatore esercita l'attività con la copia della comunicazione recante il timbro di ricezione del Comune e copia del titolo autorizzativo.

In ogni caso di subingresso in attività di commercio su aree pubbliche i titoli di priorità maturati ed acquisiti in capo all'azienda oggetto di trasferimento, si trasferiscono al cessionario. La disposizione si applica anche al caso del conferimento in società.

Le assenze dal posteggio, rilevanti agli effetti della revoca dell'autorizzazione, effettuate dal cedente, non si trasferiscono al cessionario.



## **COMUNE DI ROSTA**

*Provincia di Torino*

Il titolare di più autorizzazioni può trasferirne separatamente una o più; il trasferimento può essere effettuato solo insieme al complesso dei beni, posteggi compresi, per mezzo del quale ciascuna di esse viene utilizzata. Non può essere oggetto di autonomi atti di trasferimento né l'attività corrispondente ad uno solo dei settori merceologici né l'attività di somministrazione di alimenti e bevande .

### **Articolo 7 - Cambio di residenza nelle autorizzazioni di tipologia A**

Nell'ipotesi di cambiamento di residenza del titolare dell'autorizzazione, questi ne dà comunicazione entro sessanta giorni al comune sede di posteggio che provvede alle necessarie annotazioni.

### **Articolo 8 - Aggiunte e modifiche del settore merceologico**

Le aggiunte e/o le modifiche del settore merceologico sono soggette ad istanza al Comune competente per territorio.

Il Comune può negare l'autorizzazione nel caso in cui, con l'atto di concessione del posteggio, abbia subordinato l'utilizzo dello stesso alla vendita dei prodotti di un determinato settore o di particolari tipologie di prodotti nell'ambito di uno stesso settore, avvalendosi della facoltà prevista dall' art. 28 c. 15 del d.lgs. 114/98 e ribadita al Titolo III Capo I n. 4 della deliberazione di Giunta Regionale 32-2642 del 02/04/01 e nel caso in cui sia necessario salvaguardare la tutela dell'igiene e sanità pubblica.

Il procedimento per il rilascio dell'autorizzazione all'aggiunta di posteggio su autorizzazione di tipo A si conclude entro centoventi giorni dalla presentazione dell'istanza. Decorso il termine predetto senza che sia stato notificato il provvedimento di diniego, la domanda deve ritenersi accolta.

### **Articolo 9 - Revoca e sospensione dell'autorizzazione di tipo A**

La sospensione e la revoca, da adottarsi d'ufficio nei casi previsti dall'articolo 29 c. 3 e 4 del d.lgs.114/98, sono adottate previa contestazione all'interessato ed invito a presentare le proprie controdeduzioni entro un congruo termine, non inferiore a trenta giorni, stabilito dal Comune sede di posteggio.

Il titolare di autorizzazione per il commercio su area pubblica con posto fisso può sospendere l'attività nei limiti consentiti dall'art. 29 c. 4 lett. b) del d.lgs. 114/98. Decorso tale termine l'autorizzazione è revocata.

In aggiunta alle cause giustificative di assenza dal posteggio indicate dall'art 29 c. 4 lett. b) del d.lgs.114/98 al fine di non incorrere nella decadenza dal posteggio e nella conseguente revoca dell'autorizzazione, è consentito al Comune di valutare discrezionalmente, fino ad un periodo massimo di assenza dal posteggio di un anno, la sussistenza di gravi motivi impeditivi all'esercizio dell'attività di commercio su area pubblica a posto fisso, in casi eccezionali, debitamente comprovati .



## **COMUNE DI ROSTA**

*Provincia di Torino*

Qualora si tratti di agricoltore esercente la vendita su area pubblica del proprio prodotto, rientrano fra i gravi motivi di impedimento all'esercizio dell'attività, se adeguatamente comprovati, le assenze determinate da mancata o scarsa produzione a causa di andamenti stagionali sfavorevoli e di calamità atmosferiche .

Agli effetti del termine previsto, a pena di decadenza dalla concessione del posteggio, dall' art. 29 c. 4 lett. b) del d. lgs.114/98 per mancato utilizzo dello stesso, non si computano altresì le assenze effettuate dall'operatore per il periodo delle ferie, per un numero di giorni non superiore a trenta nell'arco dell'anno.

Ai sensi dell'articolo 29 comma 4 lettera a) del d.lgs. 114/98, l'attivazione dell'esercizio deve avvenire entro sei mesi dal rilascio del titolo autorizzatorio salvo proroga in caso di comprovata necessità pena la decadenza dell'autorizzazione rilasciata e conseguente declaratoria di revoca.

### Articolo 9 bis – Concessione del posteggio

La concessione relativa al singolo posteggio è rilasciata contestualmente all'autorizzazione con la durata prevista dalla normativa vigente al momento dell'assegnazione e non può essere ceduta, a nessun titolo, se non con l'azienda commerciale e la relativa autorizzazione.

La concessione di posteggio decade per mancato utilizzo dello stesso per un periodo di tempo complessivamente superiore nell'anno solare a quattro mesi, ovvero diciassette giornate per i mercati a cadenza settimanale. Nel periodo di assenza non vengono contate le giornate di assenza giustificate come specificato agli articoli 9 e 23 del presente regolamento.

Costituisce assenza ingiustificata il mancato utilizzo del posteggio per effetto del provvedimento di sospensione come sotto indicato all'art. 66 ed emesso a seguito di mancato pagamento degli importi dovuti per il posteggio assegnato, anche per una singola fattispecie di tributi o canoni, ovvero tariffe. Decorso il periodo di cui al precedente comma, senza che sia adottato provvedimento di revoca della sospensione, la concessione del posteggio decade a seguito di declaratoria alla quale seguirà revoca dell'autorizzazione amministrativa di tipo "A".



**COMUNE DI ROSTA**  
*Provincia di Torino*

Titolo III

**AUTORIZZAZIONI DI TIPO B**

**Articolo 10 - Definizione**

Per autorizzazione di tipo B si intende l'autorizzazione all'esercizio dell'attività di vendita su qualsiasi area pubblica, purché in forma itinerante. L'autorizzazione all'esercizio dell'attività di vendita sulle aree pubbliche esclusivamente in forma itinerante è rilasciata dal comune nel quale il richiedente, persona fisica o giuridica, intende avviare l'attività.

L'autorizzazione di tipo B abilita anche alla vendita al domicilio del consumatore nonché nei locali ove questi si trovi per motivi di lavoro, di studio, di cura, di intrattenimento o svago.

L'autorizzazione consente:

- a) l'esercizio dell'attività in forma itinerante su tutto il territorio nazionale;
- b) l'esercizio dell'attività al domicilio del consumatore su tutto il territorio nazionale;
- c) la partecipazione alle fiere sia nella regione Piemonte, sia nell'ambito delle altre regioni del territorio nazionale;
- d) la spunta con uso di posteggio nei mercati anche fuori regione;
- e) l'assegnazione di posteggi singoli ovvero in gruppi di posteggi ovvero in zone di sosta prolungata.

L'esercizio del commercio in forma itinerante, fatto salvo il caso delle aree previste per la sosta prolungata, permette di effettuare soste per il tempo necessario a servire la clientela, comunque non superiori ad un'ora di permanenza nel medesimo punto, con l'obbligo di spostamento di almeno cinquecento metri.

Le autorizzazioni di tipo B – fatto salvo il rispetto dei requisiti di esercizio – sono rilasciate senza limiti numerici.

**Articolo 11 – Domanda di autorizzazione di tipo B**

Il soggetto che intenda ottenere un'autorizzazione per l'esercizio del commercio su area pubblica in forma itinerante, inoltra all'Ufficio competente domanda in bollo per il rilascio di autorizzazione di tipo B.

L'istanza va compilata utilizzando come traccia la modulistica predisposta dal Comune stesso.

Nella domanda dovranno essere dichiarati a pena di inammissibilità:

- a) il settore o i settori merceologici da attivare;
- b) il possesso dei requisiti morali previsti dall'articolo 71 del d.lgs. 59/2010;
- c) il possesso dei requisiti professionali – solo per il settore alimentare – previsti dall'articolo 71 del d.lgs. 59/2010;
- d) indicazione del Comune o dei Comuni del Piemonte nei quali il richiedente ha fissato la propria residenza dal 11 aprile 2001, solo nel caso di residenza diversa dall'attuale;
- e) indicazione degli estremi delle autorizzazioni delle quali il richiedente abbia la titolarità al momento della presentazione della stessa.



## **COMUNE DI ROSTA**

*Provincia di Torino*

Il possesso dei requisiti professionali è richiesto al legale rappresentante, al titolare o ad altra persona specificamente preposta all'attività commerciale.

La domanda di autorizzazione deve essere sottoscritta dal richiedente a pena di nullità; la sottoscrizione non è soggetta ad autenticazione nel caso in cui sia apposta in presenza del dipendente addetto all'istruttoria, ovvero nel caso in cui l'istanza sia presentata unitamente a copia fotostatica, anche non autenticata, del documento di identità del sottoscrittore.

### Articolo 12 – Esame della domanda di autorizzazione di tipo B

Le diverse fasi dell'istruttoria comunale si articolano nei seguenti passaggi. Il responsabile del servizio ricevuta l'istanza provvede ai seguenti adempimenti:

**A) AVVIO DEL PROCEDIMENTO**

All'atto della presentazione della domanda il responsabile dell'Ufficio Commercio rilascia notizia di avvio del procedimento recante le indicazioni di cui all'articolo 8 della Legge 241/90.

**B) DOMANDA REGOLARE E COMPLETA DI OGNI DOCUMENTAZIONE**

Nel caso di incompletezza o irregolarità dell'istanza il responsabile dell'ufficio commercio entro 10 giorni comunica al richiedente le cause di irregolarità e/o di incompletezza. In questi casi il termine per la conclusione del procedimento decorre dalla data di integrazione e quindi dalla domanda regolare e/o completa.

**C) VERIFICA DEI REQUISITI DICHIARATI IN DOMANDA**

Quando la domanda sia regolare e completa si procede alla verifica della sussistenza dei requisiti morali e professionali previsti dall'art. 71 del d.lgs. 59/2010 e qualora il responsabile rilevi l'insussistenza anche di uno soltanto di tali requisiti, dichiara la non procedibilità dell'istanza comunicandone l'archiviazione al richiedente.

**D) CONCLUSIONE DELLA PROCEDURA**

Al termine della verifica istruttoria, il responsabile provvede al rilascio dell'autorizzazione o, in caso di esito istruttorio negativo, alla comunicazione motivata di diniego entro e non oltre 90 giorni dalla data di ricevimento dell'istanza.

Il rilascio dell'autorizzazione è subordinato alla presentazione, da parte del richiedente, di apposita documentazione attestante la regolarità della posizione dell'impresa, sia individuale che societaria, ai fini previdenziali, contributivi e fiscali secondo le regole di cui alla vigente normativa.





## **COMUNE DI ROSTA**

*Provincia di Torino*

### **Articolo 13 - Subingresso nelle autorizzazioni di tipologia B**

L'autorizzazione non può essere oggetto di cessione separatamente dall'azienda o dal ramo d'azienda cui si riferisce.

Ai fini della cessione dell'autorizzazione di nuovo rilascio, qualunque ne sia la normativa di presupposto, L.112/91 ovvero d.lgs. 114/98, il cedente deve dichiarare di aver iniziato l'attività corrispondente all'azienda o al ramo di azienda relativi all'autorizzazione di riferimento.

Nel caso in cui il titolare dell'autorizzazione non esercitasse già l'attività di commercio su area pubblica al momento del rilascio dell'autorizzazione, l'inizio attività è provato mediante l'iscrizione al registro delle imprese.

Nel caso in cui il titolare dell'autorizzazione esercitasse già l'attività di commercio su area pubblica al momento del rilascio della stessa, sulla base di altra autorizzazione, l'inizio attività è provato per l'attività in forma itinerante mediante la disponibilità dell'attrezzatura aziendale all'uopo destinata e, nei casi in cui ciò sia previsto dalla legge, mediante il modello annuale per l' I.V.A..

Nell'ipotesi di cessione in proprietà o gestione per atto tra vivi o per causa di morte, dell'attività commerciale corrispondente all'autorizzazione di tipo B, il cessionario provvede ad inoltrare al Comune nel quale intende avviare l'attività, entro quattro mesi dalla stipulazione del contratto o dal verificarsi dell'evento, la comunicazione di subingresso, con l' autocertificazione del possesso dei requisiti di cui all'art. 71 del d.lgs. 59/2010 nonché degli estremi dell' atto o dell'evento presupposto, allegandovi l'originale dell'autorizzazione.

Fino alla reintestazione del titolo da parte del comune di residenza del subentrante, l'operatore esercita l'attività con la copia della comunicazione con il timbro di ricezione del comune e copia del titolo autorizzativo.

Qualora il Comune di avvio dell'attività da parte del cessionario sia diverso da quello del cedente, il primo da comunicazione al secondo dell'avvenuta reintestazione per gli adempimenti conseguenti.

Al subingresso nelle autorizzazioni di tipo B si applicano, in quanto compatibili, tutte le disposizioni relative ai subingressi nelle autorizzazioni di tipo A.

### **Articolo 14 - Cambio di residenza nelle autorizzazioni di tipologia B**

Nell'ipotesi di cambiamento di residenza del titolare dell'autorizzazione, questi ne dà comunicazione entro sessanta giorni al comune che ha rilasciato il titolo autorizzatorio e che provvede alle necessarie annotazioni.



## **COMUNE DI ROSTA**

*Provincia di Torino*

### **Articolo 15 - Aggiunte e modifiche del settore merceologico**

Le aggiunte e/o le modifiche del settore merceologico sono soggette a comunicazione al Comune che ha rilasciato il titolo autorizzatorio nella quale si deve attestare, qualora trattasi di settore alimentare, il possesso del requisito professionale previsto dall' art. 71 del d.lgs. 59/2010.

La vendita dei corrispondenti generi merceologici può essere iniziata dall'interessato, a comunicazione avvenuta, comprovata dal timbro o dall'avviso postale di avvenuta ricezione da parte del Comune.

### **Articolo 16 - Revoca e sospensione del titolo**

La sospensione e la revoca, da adottarsi d'ufficio nei casi previsti dall'articolo 29 c.3 e 4 del d.lgs. 114/98, sono adottate previa contestazione all'interessato ed invito a presentare le proprie controdeduzioni entro un congruo termine, non inferiore a trenta giorni, stabilito dal Comune che ha rilasciato il titolo autorizzatorio.

Al di là dei casi di volta in volta valutabili dal Comune, rappresenta violazione di particolare gravità, tale da comportare la sospensione dell'autorizzazione, ai sensi dell'art. 29 c. 3 del d.lgs. 114/98, il mancato rispetto dell'obbligo di comunicazione del cambio di residenza della persona fisica o di sede legale della società nei casi ed entro i termini previsti.

Ai sensi dell'articolo 29 comma 4 lettera a) del d.lgs. 114/98, l'attivazione dell'esercizio deve avvenire entro sei mesi dal rilascio del titolo autorizzatorio salvo proroga in caso di comprovata necessità pena la decadenza dell'autorizzazione rilasciata e conseguente declaratoria di revoca.

Ai sensi dell'art. 30 comma 1 del D.Lgs. 114/98 ai soggetti che esercitano il commercio sulle aree pubbliche si applicano le medesime disposizioni che riguardano gli altri commercianti al dettaglio, pertanto, in merito alla sospensione volontaria dell'autorizzazione per commercio in forma itinerante, la sospensione può avvenire nel limite massimo di 12 mesi secondo il disposto dell'art. 22, comma 4 lett. b), e l'operatore dovrà comprovare la necessità nel caso in cui venga richiesta una proroga dei termini di tale sospensione.



**COMUNE DI ROSTA**  
*Provincia di Torino*

Titolo IV

**AUTORIZZAZIONI STAGIONALI**

Sono rilasciate con le stesse modalità previste per le altre autorizzazioni con la sola differenza di essere riferite ad un periodo di tempo limitato nel corso dell'anno; la concessione di posteggio, nel caso in cui trattasi di autorizzazione per l'esercizio dell'attività a posto fisso, è soggetta al regime previsto dalla normativa vigente al momento del rilascio.

Il computo delle assenze ai fini della decadenza dalla concessione di posteggio riferita all'autorizzazione stagionale avviene in misura proporzionale alla durata della stagione rispetto all'intero arco dell'anno.

Per stagione si intende un periodo di tempo, anche frazionato, non inferiore a trenta giorni e non superiore a centottanta, che può comprendere anche parte dell'anno successivo a quello in cui ha inizio.



**COMUNE DI ROSTA**  
*Provincia di Torino*

Titolo V

**AUTORIZZAZIONI TEMPORANEE**

**Articolo 17 - Definizione**

Per autorizzazione temporanea si intende l'autorizzazione rilasciata di volta in volta a coloro che - comunque nel rispetto della normativa fiscale vigente – siano in possesso dei requisiti soggettivi previsti per l'esercizio del commercio come previsto dal D.Lgs. 114/98, in occasione di fiere, feste, mercati o altre riunioni straordinarie di persone nei limiti dei posteggi appositamente individuati e solo per i giorni di svolgimento della manifestazione di riferimento.

**Articolo 18 – Domanda di autorizzazione e concessione temporanea**

Il soggetto che intenda partecipare a una delle manifestazioni su area pubblica per le quali è previsto il rilascio di autorizzazioni temporanee, inoltra, all'Ufficio competente, domanda in bollo per il rilascio dell'autorizzazione e per il rilascio della relativa concessione.

La domanda va compilata utilizzando come traccia la modulistica predisposta dal Comune stesso.

La domanda inoltrata al Comune deve pervenire almeno 60 giorni prima della manifestazione cui si intende partecipare. Le domande pervenute fuori termine sono respinte e non danno luogo ad alcuna priorità successiva.

La domanda di autorizzazione deve essere sottoscritta dal richiedente a pena di nullità; la sottoscrizione non è soggetta ad autenticazione nel caso in cui sia apposta in presenza del dipendente addetto all'istruttoria, ovvero nel caso in cui l'istanza sia presentata unitamente a copia fotostatica, anche non autenticata, del documento di identità del sottoscrittore.

**Articolo 19 – Esame della domanda di autorizzazione temporanea**

Le diverse fasi dell'istruttoria comunale si articolano nei seguenti passaggi. Il responsabile del servizio ricevuta l'istanza provvede ai seguenti adempimenti:

**A) AVVIO DEL PROCEDIMENTO**

All'atto della presentazione della domanda il responsabile dell'Ufficio Commercio rilascia notizia di avvio del procedimento recante le indicazioni di cui all'articolo 8 della Legge 241/90.

**B) DOMANDA REGOLARE E COMPLETA DI OGNI DOCUMENTAZIONE**

Nel caso di incompletezza o irregolarità dell'istanza il responsabile dell'ufficio commercio entro 10 giorni comunica al richiedente le cause di irregolarità e/o di incompletezza. In questi casi il termine per la conclusione del procedimento decorre dalla data di integrazione e quindi dalla domanda regolare e/o completa.



## **COMUNE DI ROSTA**

*Provincia di Torino*

### **C) VERIFICA DEI REQUISITI DICHIARATI IN DOMANDA**

Quando la domanda sia regolare e completa si procede alla verifica della sussistenza dei requisiti previsti dall'art. 71 del d.lgs. 59/2010 e qualora il responsabile rilevi l'insussistenza anche di uno soltanto di tali requisiti, dichiara la non procedibilità dell'istanza comunicandone l'archiviazione al richiedente.

### **D) COSTRUZIONE DELLA GRADUATORIA**

Il Comune esamina le domande validamente pervenute e formula la relativa graduatoria.

### **E) CONCLUSIONE DELLA PROCEDURA**

Al termine della verifica istruttoria il responsabile provvede al rilascio dell'autorizzazione valida per la durata della manifestazione ovvero alla comunicazione motivata di diniego.

Il responsabile del servizio provvede al rilascio dell'autorizzazione temporanea comunque sempre prima della realizzazione dell'evento che giustifica il rilascio.

In caso di esito istruttorio negativo, il responsabile del servizio provvede alla relativa comunicazione di diniego entro e non oltre 30 giorni dalla data di ricevimento dell'istanza.

Il rilascio dell'autorizzazione è subordinato alla presentazione, da parte del richiedente, di apposita documentazione attestante la regolarità della posizione dell'impresa, sia individuale che societaria, ai fini previdenziali, contributivi e fiscali secondo le regole di cui alla vigente normativa.





**COMUNE DI ROSTA**  
*Provincia di Torino*

**Parte II -  
REGOLAMENTAZIONE DEL COMMERCIO SU AREA PUBBLICA**

**Sezione I - I MERCATI**

Titolo VI

**MERCATI A CADENZA SETTIMANALE**

Articolo 20 - Caratteristiche del mercato

Il mercato di Rosta che si svolge con cadenza settimanale è opportunamente reistituito, adeguandolo rispetto alle tipologie individuate dalla DCR N.626-3799 del 01/03/00 e si definisce secondo:

AREA di SVOLGIMENTO	GIORNO o MESE	Posteggi Numero *	Nuove assegnazioni	MERCEOLOGIA
Piazza Caduti di Nassiriya	Mercoledì	13	durata prevista dalla normativa vigente al momento dell'assegnazione	Mista

\* Il numero è comprensivo dei posteggi degli agricoltori (n°2)

La suddivisione in settori merceologici, la descrizione delle aree di svolgimento dei mercati, la superficie di ogni singolo posteggio e le superfici complessive di vendita dei diversi settori merceologici, sono fissate - e a questo riferimento ufficiale si rimanda - per lo svolgimento attuale e per lo svolgimento programmato in termini di razionalizzazione del mercato dalla deliberazione del Consiglio Comunale titolata " Riordino del settore del commercio su aree pubbliche" nel capitolo "programmazione complessiva di riordino".

La soppressione, lo spostamento o le modifiche al mercato oggetto del presente regolamento, potranno essere definiti solo con analogo provvedimento consiliare.



## COMUNE DI ROSTA

*Provincia di Torino*

### Articolo 21 – Orari di mercato

Il mercato dovrà operare secondo le seguenti regole orarie e in sintonia con quanto previsto nella Sezione III della delibera di riordino:

- ✚ orario di entrata e di spunta giornaliera  
Tutti gli operatori dovranno essere all'interno dell'area mercatale entro e non oltre le ore 8,00.  
Dopo tale orario il posteggio si intenderà vacante e potrà essere assegnato secondo le regole del mercato.
- ✚ orario di allestimento dei banchi  
l'allestimento dei banchi di vendita potrà iniziare non prima delle ore 6,00;
- ✚ orario di inizio della vendita  
Alimentari           dalle ore 8,00  
Extralimentari      dalle ore 8,00
- ✚ orario di cessazione della vendita  
la cessazione dell'attività di vendita sarà consentita non prima delle ore 12,30 e non oltre le ore 13,30.
- ✚ orario di sgombero dell'area di mercato  
lo sgombero totale dell'area mercatale dovrà essere completato entro e non oltre le ore 14,30.

A nessun operatore è consentito - salvo casi di comprovata ed eccezionale gravità - abbandonare anticipatamente il mercato.

Nuove fasce orarie eventualmente diversificate secondo le stagioni potranno essere fissate dal Sindaco ai sensi della vigente normativa.

E' ritenuto assente dal mercato chi non si presenti sullo stesso entro i termini fissati dal presente articolo oppure chi lo abbandona prima dell'ora stabilita dal presente articolo.

Se il mercato viene a coincidere con una festività infrasettimanale, lo svolgimento è anticipato al primo giorno non festivo.

Il Comune può, comunque, se lo ritiene opportuno, consentire lo svolgimento del mercato nel giorno della festività concordando preventivamente in occasione della predisposizione del calendario annuale delle otto giornate festive di deroga alla chiusura delle attività di commercio da definirsi a seguito della consultazione con le categorie del commercio fisso e ambulante.

### Articolo 22 – Aree di riserva

Le aree di riserva da utilizzare in caso di impossibile utilizzo totale o parziale di quelle indicate come aree primarie per commercianti e agricoltori saranno individuate di volta in volta secondo le esigenze verificate in quella circostanza.



## **COMUNE DI ROSTA**

*Provincia di Torino*

### **Articolo 23 – Accesso degli operatori al mercato e modalità di registrazione**

L'accesso alle aree di mercato è consentito agli operatori commerciali assegnatari di posto mercato e agli operatori cosiddetti spuntisti, esclusivamente nell'orario fissato dal precedente articolo 21.

Gli agenti preposti alla vigilanza di cui al successivo articolo 67 del presente Regolamento, provvedono a rilevare le presenze e le assenze degli operatori del mercato in riferimento al termine orario stabilito al precedente articolo 21.

Ai sensi dell'articolo 29, comma 4, lettera b) del D.Lgs. 114/98, gli operatori del mercato che, senza giustificato motivo, non utilizzano il posteggio loro assegnato per ciascun anno solare per un periodo di tempo complessivamente superiore a quattro mesi, ovvero diciassette giornate per i mercati a cadenza settimanale come chiarito nei Criteri Regionali, decadono dalla concessione del posteggio.

Si considerano assenze giustificate quelle causate da malattia, gravidanza, servizi resi allo Stato (militare, giudice popolare, ecc...) e i casi eccezionali previsti dalla normativa regionale, attestati da idonea documentazione da presentarsi prima dello svolgimento del mercato.

In caso di grave impedimento fisico del soggetto interessato, il Comune ha facoltà di accogliere la presentazione a posteriori della giustificazione dell'assenza, limitatamente alle cause previste dalla legge.

L'eventuale comunicazione d'assenza per causa di malattia, gravidanza, servizio militare, ferie o altre cause giustificative previste dalle presenti disposizioni, esibita da soggetti non titolari di concessione di posteggio, non rileva ai fini del computo delle presenze poste a base delle graduatorie di spunta.

Nella considerazione che il soggetto legittimato allo svolgimento dell'attività può non essere necessariamente il titolare dell'autorizzazione, bensì anche un suo dipendente o coadiutore, il Comune dispone la registrazione di presenze ed assenze in riferimento esclusivo all'autorizzazione esibita. Conseguentemente viene registrato il dato relativo all'autorizzazione, a nulla rilevando il dato anagrafico dell'operatore singolo o la denominazione della società.

Agli effetti del termine previsto, a pena di decadenza della concessione del posteggio per mancato utilizzo dello stesso, non si computano le assenze effettuate dall'operatore per il periodo delle ferie, per un numero di giorni non superiore a trenta nell'arco dell'anno.

In aggiunta alle cause giustificative di assenza dal posteggio indicate dall'articolo 29, comma 4, lettera b), del D.Lgs. 114/98 al fine di non incorrere nella decadenza del posteggio e nella conseguente revoca dell'autorizzazione, è consentito al Comune di valutare discrezionalmente istanze di autorizzazione di assenza, fino ad un periodo massimo di assenza dal posteggio di un anno, per la sussistenza di gravi motivi impeditivi all'esercizio dell'attività di commercio su area pubblica a posto fisso, in casi eccezionali, debitamente comprovati.





## **COMUNE DI ROSTA**

*Provincia di Torino*

### Articolo 24 – Criteri di assegnazione dei posteggi

Per ottenere l'assegnazione di un posteggio sull'area del mercato è necessario essere in possesso dell'autorizzazione di tipo A prevista dal D.L.vo 114/98 rilasciata dal Comune di Rosta.

Ai sensi del Titolo VI Capo I Sezione I punto 1 della DGR 2 aprile 2001 n° 32-2642 è stata effettuata la conversione delle autorizzazioni precedentemente in vigore, rilasciate ai sensi della Legge 112/91. Pertanto tutti i commercianti su area pubblica assegnatari di posteggio sul mercato sono regolarizzati con i titoli previsti dalla DGR 2 aprile 2001 n° 32-2642.

Per l'assegnazione di posteggi resi disponibili da rinunce, da revoche o da altre modifiche intervenute sulle aree pubbliche, la competenza è del Comune di Rosta.

### Articolo 25 – Assegnazione giornaliera dei posteggi vacanti

I posteggi non occupati entro l'orario di lavoro fissato dall'articolo 21 del presente Regolamento, sono disponibili per l'assegnazione giornaliera.

L'assegnazione dei posteggi occasionalmente liberi o comunque non assegnati è effettuata ogni giorno di svolgimento del mercato entro l'orario stabilito all'articolo 21 del presente Regolamento ed ha durata limitata al giorno stesso.

L'assegnazione avviene a favore dei soggetti legittimati all'esercizio dell'attività nell'ordine dei seguenti criteri:

1. più alto numero di presenze sul mercato sulla base dell'autorizzazione esibita dall'operatore;
2. maggiore anzianità nell'attività di commercio su area pubblica del soggetto titolare dell'autorizzazione esibita ai fini dell'assegnazione, così come risultante dal registro imprese della C.C.I.A.A.;
3. maggiore anzianità dell'autorizzazione esibita.

Per partecipare alla spunta è necessario essere muniti di autorizzazione originale, attrezzature e merci.

La graduatoria delle priorità è aggiornata dopo ogni mercato dal Comando di Polizia Municipale mediante annotazione su apposito registro. Lo stesso è sempre disponibile per la consultazione da parte degli operatori.

Il concetto di presenza valida ai fini dell'assegnazione giornaliera dei posteggi liberi o, comunque non assegnati, fa riferimento alla presenza fisica del soggetto che dimostri, con l'essere fornito delle attrezzature per la vendita, di voler esercitare l'attività. Pertanto tale presenza ha diritto ad essere conteggiata prescindendo dall'effettivo svolgimento dell'attività, sempre che il mancato esercizio non dipenda dalla volontà dell'operatore ma discenda dall'impossibilità oggettiva, rilevata dal Comune, di occupare lo spazio pubblico.

Qualora l'operatore assegnatario giornaliero, non occupi il posteggio assegnatogli entro 15 minuti, il posteggio si intenderà rifiutato e non sarà conteggiata la presenza.

E' vietata l'occupazione del posteggio con veicoli, merci o attrezzatura prima dell'assegnazione dello stesso; non verranno assegnati posteggi oltre ai termini delle operazioni di spunta che saranno considerate concluse all'atto dell'esaurimento dei posteggi disponibili e comunque degli operatori presenti al momento dell'assegnazione.



## **COMUNE DI ROSTA**

*Provincia di Torino*

Nel caso in cui chi partecipa alla spunta sia titolare di più autorizzazioni e quindi compaia più volte sull'elenco per la spunta occorre che dichiarare con quale autorizzazione intende spuntare. In caso non lo dichiarare, la presenza verrà segnata sull'autorizzazione che per prima compare sulla graduatoria (ossia quella con più presenze). Nel caso dichiarare l'utilizzo dell'autorizzazione con meno presenze dovrà attendere che si giunga, durante le operazioni di spunta, alla sua posizione.

Le operazioni di spunta nel mercato devono essere compiute nel rispetto della seguente sequenza nei rispettivi settori di mercato:

1. produttori
2. settore alimentare
3. settore extra alimentare

I posteggi riservati ai produttori e non occupati possono essere assegnati esclusivamente ad altri produttori.

I posteggi del settore alimentare che risultano vacanti vengono assegnati prioritariamente agli alimentaristi. I posteggi del settore extra alimentare che risultano vacanti vengono assegnati prioritariamente agli extra alimentaristi.

Al fine del rispetto delle norme igienico sanitarie, un posteggio destinato alla vendita di prodotti ittici potrà essere assegnato in via prioritaria ad operatori che vendano prodotti ittici.

Nel caso in cui l'operatore rifiuti il posteggio, ovunque esso sia ubicato, non avrà diritto alla registrazione della presenza.

### Articolo 26 – Modalità di riassegnazione dei posteggi a seguito di spostamento o di riorganizzazione del mercato

Nel caso in cui si debba procedere alla riorganizzazione e/o allo spostamento del mercato si procederà come sotto dettagliato e nel rispetto di quanto disposto nella D.G.R. n. 32-2642 del 02/04/01 - Titolo III Capo II n°3.

La riassegnazione dei posteggi avviene sulla base dell'accordo sottoscritto da tutti i concessionari di posteggio, fermo restando il rispetto delle eventuali suddivisioni merceologiche. Qualora non venga raggiunto l'accordo, la riassegnazione terrà conto delle opzioni esercitate dai concessionari, chiamati ad esprimerle secondo l'ordine della maggiore anzianità di frequenza, risultante dalla data della concessione di posteggio originaria.

Nel caso in cui il soggetto abbia acquisito un nuovo posteggio a seguito di miglione, la data da considerare è quella della concessione del posteggio originario sul mercato oggetto di intervento.

A parità di data prevale la maggiore anzianità nell'attività di commercio su area pubblica del soggetto giuridico titolare dell'autorizzazione.

Inoltre la riassegnazione terrà conto delle dimensioni e della localizzazione in specifici settori dei posteggi disponibili, in relazione al tipo di attrezzature utilizzate per la vendita ed alle merceologie autorizzate, e delle esigenze di interesse pubblico concernenti gli aspetti igienico sanitari e di sicurezza.

L'opzione esercitata dai concessionari non può causare pregiudizio all'articolazione del mercato che, oltre ad essere funzionale alla produttività ed al servizio offerto dallo stesso, deve garantire il rispetto delle norme igienico sanitarie e di sicurezza.



## **COMUNE DI ROSTA**

*Provincia di Torino*

### **Articolo 27 – Indisponibilità di posteggio**

Nel caso in cui risulti indisponibile o inagibile il posteggio in concessione, anche in via temporanea, per fatti indipendenti dalla volontà dell'operatore commerciale, l'operatore interessato ha diritto di scelta in via prioritaria rispetto agli spuntisti presenti di nuovo posteggio tra quelli vacanti da usarsi temporaneamente.

Qualora non fossero disponibili posteggi vacanti, sarà assegnata altra collocazione temporanea ed eccezionale a cura degli addetti alla vigilanza.

L'eventuale rinuncia ad operare non è conteggiata assenza che concorre al cumulo previsto dall'art. 29, comma 4, lettera b) del d.lgs. 114/98.

### **Articolo 28 – Scambio di posteggio**

Non è in alcun modo consentito lo scambio di posteggio tra operatori assegnatari di posteggio sul mercato.

### **Articolo 29 – Sostituzione del soggetto autorizzato**

Il titolare dell'autorizzazione può farsi sostituire nell'attività da familiari coadiutori o dipendenti a condizione che, durante l'attività di vendita, gli stessi siano muniti del titolo originale dell'autorizzazione, da poter esibire agli organi di vigilanza, nonché dell'attrezzatura di vendita, del veicolo, dei libri e delle attrezzature fiscali del titolare.

In questo caso i familiari coadiutori o dipendenti dovranno dimostrare, attraverso apposita ed idonea documentazione, il titolo in base al quale avviene la sostituzione. Il titolo di cui trattasi può essere sostituito da una autodichiarazione, da rendersi anche su specifica richiesta degli operatori di vigilanza, sottoscritta dal titolare del posteggio o dal soggetto che si presenta sul mercato.

Fuori dai casi indicati è altresì consentito all'operatore di farsi sostituire, a titolo temporaneo e soltanto per casi eccezionali, da altri soggetti, comunque incaricati, che devono attenersi, nell'attività di vendita, al rispetto delle disposizioni di cui al presente regolamento e devono, inoltre, essere muniti di atto di delega contenente il motivo della sostituzione.

Nel caso di sostituzione per casi eccezionali, questi dovranno essere documentati (ad es. certificato medico). Per casi eccezionali si intendono comunque quelle eventualità che non dipendono dalla volontà dell'operatore, tra i quali si citano, a titolo di esempio: malattia, incidenti, gravi problemi familiari, particolari ricorrenze, altri eventi che si verificano eccezionalmente o che non siano prevedibili.

Uno stesso operatore può utilizzare contemporaneamente più autorizzazioni sullo stesso mercato purché abbia sostituiti idonei ai sensi della vigente normativa. E' fatto divieto, quindi al titolare di più autorizzazioni condurre, da solo, contemporaneamente, più di un posteggio per la vendita.

Laddove venga riscontrato da parte del Comune che la sostituzione del titolare dell'autorizzazione non sia avvenuta in conformità a quanto previsto dal presente articolo, oltre alla applicazione delle sanzioni previste per la specifica violazione, al titolare non verrà conteggiata la presenza ed il posteggio dovrà essere abbandonato immediatamente.

Quando la suddetta violazione viene accertata e contestata per due volte nel corso dell'anno solare, si procede alla revoca della concessione di posteggio.



## **COMUNE DI ROSTA**

*Provincia di Torino*

### Articolo 30 – Domande per l'autorizzazione e contestuale concessione di posteggio sul mercato Subingresso nell'autorizzazione di tipo A Revoca e sospensione dell'autorizzazione e della concessione di posteggio

Per quanto riguarda le domande per l'autorizzazione di un posteggio e la relativa concessione, per il subingresso, per la revoca e la sospensione dell'autorizzazione e della concessione di posteggio, si devono seguire le disposizioni fissate dalla D.G.R. 2 aprile 2001 n° 32-2642 e quanto disposto nella parte I "Norme generali" del presente Regolamento.

### Articolo 31 – Migliorie

Chi ne abbia interesse può presentare istanza di miglioria per uno dei posteggi che si rendano liberi nello stesso mercato e nel medesimo settore e specializzazione merceologica, qualora prevista.

Il Comune procede a dar corso alle istanze di miglioria pervenute nell'arco temporale compreso fra la chiusura delle procedure del bando precedente ed il bando successivo.

Il procedimento per la definizione delle migliorie si conclude entro la data fissata per il successivo bando per il rilascio delle autorizzazioni di tipo A e, comunque, in caso di ritardi nell'avvio delle procedure di bando, non oltre centottanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza. Decorsi inutilmente i termini suddetti senza che sia stato notificato il provvedimento di diniego, la domanda deve ritenersi accolta.

Le domande sono valutate in ordine a ciascun posteggio richiesto in miglioria e secondo l'ordine dei seguenti criteri:

1. data di presentazione o di spedizione della domanda;
2. maggiore anzianità di presenza maturata dal soggetto richiedente su quel mercato;
3. maggiore anzianità di esercizio del commercio su area pubblica del soggetto richiedente, attestata dall'iscrizione nel registro delle imprese o nel REA.

E' ammesso il subingresso nelle istanze di miglioria, in tal caso è fatta salva la facoltà, da parte del subentrante, di rinunciare alla richiesta del dante causa mediante comunicazione al Comune.

Nel caso di concessione di miglioria, la variazione del posteggio è annotata sull'atto di concessione il quale mantiene la scadenza fissata al momento del rilascio della concessione stessa.

Gli ampliamenti di posteggio di lieve entità (si intendono gli ampliamenti che non superano il 5% della superficie del posteggio) e gli aggiustamenti dello stesso per le aziende dotate di veicolo attrezzato non si considerano "migliorie" e non sono soggette ai relativi procedimenti.

Le istanze di miglioria presentate anteriormente alla data di pubblicazione della D.G.R. 32-2642/2001 sono istruite secondo quanto previsto dal Titolo IV, Capo I, n. 1 della stessa D.G.R. 32-2642/2001.

### Articolo 32 – Regole per la circolazione pedonale nel mercato

Non esiste regolazione della circolazione pedonale nel mercato. La stessa è lasciata alla discrezionalità del consumatore.



## **COMUNE DI ROSTA**

*Provincia di Torino*

### Articolo 33 – Regole per la circolazione veicolare nel mercato

È vietata la circolazione ed il posteggio degli automezzi se non facenti parte indispensabile dell'attività all'interno delle aree adibite a sede di mercato. I mezzi non autorizzati verranno rimossi a cura della Polizia Municipale e le relative spese saranno poste a carico del proprietario del mezzo.



**COMUNE DI ROSTA**  
*Provincia di Torino*

Titolo VII

**DISPOSIZIONI PER GLI AGRICOLTORI  
NELLE AREE RISERVATE DEL MERCATO SETTIMANALE**

Articolo 34 – Aree riservate agli agricoltori - Criteri di assegnazione dei posteggi

Nel mercato a cadenza settimanale del Comune di Rosta, è stata prevista la partecipazione a titolo complementare di agricoltori destinando i posteggi come stabilito nella deliberazione del Consiglio Comunale titolata "Riordino del settore del commercio su aree pubbliche" nel capitolo "programmazione complessiva di riordino".

Si considerano agricoltori agli effetti del presente regolamento, gli imprenditori agricoli costituiti come persone fisiche, i loro consorzi o cooperative, nonché gli imprenditori agricoli costituiti come società di persone, che svolgono in modo autonomo attività agricola finalizzata alla commercializzazione dei loro prodotti, in possesso di partita I.V.A. per l'agricoltura. Inoltre gli imprenditori agricoli, singoli o associati, sono tenuti all'iscrizione nel registro delle imprese di cui all'art. 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580.

L'attività di vendita al dettaglio da parte dei produttori agricoli, deve essere effettuata nel rispetto dei limiti imposti dal D.Lgs. 228/2001. Gli imprenditori agricoli possono vendere direttamente al dettaglio, in tutto il territorio della Repubblica, i prodotti provenienti in misura prevalente dalle rispettive aziende.

Le aree espressamente riservate agli agricoltori non possono essere occupate, nemmeno in spunta, da operatori di altre categorie.

Non è consentito agli agricoltori di occupare, nemmeno in spunta, le aree destinate agli operatori commerciali in possesso di autorizzazione per l'esercizio del commercio su area pubblica.

Per quanto riguarda le aree date in concessione per l'esercizio dell'attività di vendita degli agricoltori l'ampiezza complessiva viene individuata per aree e per superficie nel seguente modo:

Area	Giorno	Banchi numero	Superficie in mq.	Misure (lungh.x prof.)	Numero posteggio
Piazza Caduti di Nassiriya	Mercoledì	2	20	5x4	12
			20	5x4	13

Le domande per la concessione di un posteggio di agricoltore sulle aree fissate dal Comune devono essere trasmesse all'ufficio competente sulla base delle precise indicazioni previste nell'apposito bando comunale, secondo quanto prescritto dalla D.G.R. 32-2642 del 02/04/2001 e s.m.i..

Ogni bando per l'assegnazione dei posteggi per gli agricoltori - regolarmente pubblicato sul B.U.R. e affisso all'albo pretorio - conterrà sempre:

- l'indicazione numerica del posteggio o dei posteggi disponibili;
- la loro ubicazione nel mercato;
- la dimensione espressa con la misura del fronte per la misura della profondità;
- il termine esatto entro cui l'istanza dovrà essere spedita al Comune.

La domanda va compilata utilizzando come traccia la modulistica predisposta dal Comune.



## **COMUNE DI ROSTA**

*Provincia di Torino*

La domanda va inoltrata al Comune, a partire dalla data di pubblicazione del bando comunale nel B.U.R.  
Le domande pervenute fuori termine sono respinte e non danno luogo ad alcuna priorità successiva.

Nell'ambito della stessa procedura concorsuale non può essere richiesto più di un posteggio da parte dello stesso soggetto.

Nella domanda dovranno essere dichiarati a pena di inammissibilità:

- generalità del richiedente o della società
- numero di codice fiscale e partita IVA
- estremi di iscrizione al Registro Imprese
- il periodo di utilizzo del posteggio (annuale, stagionale, espresso in mesi).

Ai fini dell'assegnazione dei posteggi il Comune si atterrà, ai criteri individuati dalla normativa vigente ed indicati anche nella procedura di selezione.

L'assegnazione è formalizzata mediante il rilascio all'avente diritto della concessione di posteggio, con durata prevista dalla normativa vigente al momento del rilascio. Il rilascio, inoltre, è subordinato alla presentazione, da parte del richiedente, di apposita documentazione attestante la regolarità della posizione dell'impresa, sia individuale che societaria, ai fini previdenziali, contributivi e fiscali secondo le regole di cui alla vigente normativa.

Tale concessione può essere rilasciata ai fini di un utilizzo annuale, stagionale ovvero per periodi inferiori, correlati alla fase di produzione.

Nel caso di concessioni con utilizzo inferiore all'annuale, lo stesso posteggio può essere oggetto di più concessioni.

Gli agricoltori titolari di posteggio sono soggetti al rispetto delle regole fissate dal presente regolamento per quanto concerne la disciplina dei posteggi, nonché delle prescrizioni in materia di orari, modalità di accesso e sistemazione delle attrezzature, corrette modalità di vendita, assegnazione giornaliera dei posti vacanti e sanzioni.

Inoltre gli agricoltori si devono attenere alle seguenti disposizioni:

- comunicare eventuali variazioni della propria attività e dei prodotti di cui si pratica la vendita;
- le merci esposte alla vendita devono riportare, in modo chiaro e ben leggibile, etichettatura indicante per esempio:
  - etichettatura prodotti ortofrutticoli freschi: origine, varietà, categoria;
  - etichettatura formaggi e salumi venduti sfusi: denominazione, origine, ingredienti, eventuale data di scadenza;
  - etichettatura prodotti confezionati: denominazione, ragione sociale, bollatura sanitaria per prodotti quali carne e formaggi, ingredienti, lotto, peso, data di scadenza. I prodotti deperibili devono riportare le condizioni di conservazione.
- indicare in modo chiaro e ben leggibile i prodotti provenienti dalla propria azienda. L'indicazione deve essere riportata anche qualora vengano posti in vendita prodotti non provenienti dalla propria azienda.



## **COMUNE DI ROSTA**

*Provincia di Torino*

### **Articolo 35 – Subingresso nel posteggio**

E' consentita la cessione del posteggio da parte dell'agricoltore solo nel caso in cui sia unitamente ceduta l'azienda agricola di riferimento.

La concessione di posteggio si trasferisce in capo al successore per causa di morte, in possesso dei requisiti previsti dalla legge per effettuare, in qualità di agricoltore, la vendita del proprio prodotto.

### **Articolo 36 – Assenze degli agricoltori e decadenza della concessione di posteggio**

Non verranno computate ai fini della revoca della concessione di posteggio le assenze determinate da mancata o scarsa produzione a causa di andamento stagionale sfavorevole o di calamità atmosferiche purché adeguatamente comprovate e comunicate al Comune. Sarà possibile inoltre comunicare la sospensione della vendita per mancanza di prodotti nel periodo invernale per un massimo di 4 mesi.

Oltre a tali periodi verrà applicato, in quanto compatibile, quanto previsto dagli articoli 23 e 66 del presente Regolamento.

Ulteriore motivo di decadenza di concessione del posteggio è rappresentato dalla perdita dello "status" di agricoltore.

### **Articolo 37 – Scambio di posteggio**

Non è in alcun modo consentito lo scambio di posteggio tra agricoltori assegnatari di posteggio sul mercato.

### **Articolo 38 – Indisponibilità di posteggio**

Nel caso in cui risulti indisponibile o inagibile il posteggio in concessione, anche in via temporanea, per fatti indipendenti dalla volontà dell'agricoltore, l'operatore interessato ha diritto di scelta in via prioritaria rispetto agli spuntisti presenti di nuovo posteggio tra quelli vacanti da usarsi temporaneamente.

Qualora non fossero disponibili posteggi vacanti, sarà assegnata altra collocazione temporanea ed eccezionale a cura degli addetti alla vigilanza.

L'eventuale rinuncia ad operare non è conteggiata assenza che concorre al cumulo previsto dall'art. 29, comma 4, lettera b) del d.lgs. 114/98.





**COMUNE DI ROSTA**  
*Provincia di Torino*

Titolo VIII – *abrogato con D.C.C. n°36 del 29/11/2012*

- Articolo 39 – *abrogato con D.C.C. n°36 del 29/11/2012*
- Articolo 40 – *abrogato con D.C.C. n°36 del 29/11/2012*
- Articolo 41 – *abrogato con D.C.C. n°36 del 29/11/2012*
- Articolo 42 – *abrogato con D.C.C. n°36 del 29/11/2012*
- Articolo 43 – *abrogato con D.C.C. n°36 del 29/11/2012*
- Articolo 44 – *abrogato con D.C.C. n°36 del 29/11/2012*
- Articolo 45 – *abrogato con D.C.C. n°36 del 29/11/2012*
- Articolo 46 – *abrogato con D.C.C. n°36 del 29/11/2012*
- Articolo 47 – *abrogato con D.C.C. n°36 del 29/11/2012*
- Articolo 48 – *abrogato con D.C.C. n°36 del 29/11/2012*
- Articolo 49 – *abrogato con D.C.C. n°36 del 29/11/2012*
- Articolo 50 – *abrogato con D.C.C. n°36 del 29/11/2012*

Titolo IX – *abrogato con D.C.C. n°22 del 12/06/2009*

- Articolo 51 - *abrogato con D.C.C. n°22 del 12/06/2009*
- Articolo 52 - *abrogato con D.C.C. n°22 del 12/06/2009*
- Articolo 53 – *abrogato con D.C.C. n°22 del 12/06/2009*
- Articolo 54 – *abrogato con D.C.C. n°22 del 12/06/2009*
- Articolo 55 – *abrogato con D.C.C. n°22 del 12/06/2009*
- Articolo 56 – *abrogato con D.C.C. n°22 del 12/06/2009*
- Articolo 57 – *abrogato con D.C.C. n°22 del 12/06/2009*
- Articolo 58 – *abrogato con D.C.C. n°22 del 12/06/2009*
- Articolo 59 – *abrogato con D.C.C. n°22 del 12/06/2009*
- Articolo 60 – *abrogato con D.C.C. n°22 del 12/06/2009*



## **COMUNE DI ROSTA**

*Provincia di Torino*

### Titolo X

#### MERCATI STRAORDINARI

In occasione di festività locali o circostanze analoghe, non caratterizzate da periodicità stabilita, nonché in manifestazioni istituite in occasione di eventi eccezionali possono essere individuate in via successiva manifestazioni di commercio su area pubblica o privata di cui il Comune abbia la disponibilità contestualmente all'adozione del provvedimento istitutivo della relativa manifestazione, come è previsto nell'art. 5 c. 3 della Deliberazione del Consiglio Regionale del 1 marzo 2000 n°626-3799.

Tali mercati devono avere valenza secondaria rispetto alla manifestazione principale, ed essere ad essa strumentali e servire da integrazione tra il commercio in sede fissa ed il commercio su area pubblica.

Questi mercati dovranno essere autorizzati con congruo anticipo. Le domande dovranno pervenire almeno 30 giorni prima dello stesso.

Con apposito atto istitutivo della manifestazione e del mercato verranno fissati:

- l'ubicazione del mercato straordinario
- il numero massimo dei posteggi
- le eventuali limitazioni merceologiche
- gli eventuali spazi destinati agli espositori ed ai titolari di autorizzazioni temporanee
- gli orari di svolgimento
- modalità per la presentazione della domanda
- i criteri per la formazione della graduatoria
- modalità per il rilascio delle autorizzazioni e concessioni.

Per quanto non espressamente fissato nell'atto istitutivo, si rimanda, in quanto compatibili, alle norme del presente regolamento.



## COMUNE DI ROSTA

*Provincia di Torino*

### Titolo XI

#### DISPOSIZIONI COMUNI

#### Articolo 61 – Obblighi e divieti

Gli operatori su area pubblica nell'esercizio della loro attività devono:

- a) avere con sé i titoli autorizzativi in originale ed esibirli ad ogni richiesta del personale incaricato dei controlli; qualora si tratti di delegati deve essere esibita anche la delega, redatta secondo le modalità previste dal precedente art. 29;
- b) avere con sé il registratore di cassa o altro strumento equipollente per la registrazione fiscale degli incassi;
- c) possono occupare esclusivamente il posto loro assegnato per l'esercizio della propria attività commerciale, i passaggi per il pubblico devono essere lasciati liberi da ogni ingombro;
- d) rispettare gli orari di accesso, vendita e uscita dall'area mercatale stabiliti nel presente regolamento o dalle apposite ordinanze sindacali;
- e) rispettare tutte le vigenti norme igienico-sanitarie per la vendita di prodotti alimentari;
- f) mantenere puliti i propri banchi e le relative attrezzature, i rifiuti devono essere posizionati con le modalità stabilite dal Comune;
- g) tenere in vista le derrate alimentari destinate alla vendita e comunque in condizione di massima accessibilità per il personale pubblico demandato ai controlli igienici e sanitari; a questo proposito si precisa che si intende per merce destinata alla vendita tutto quanto è presente nel posteggio anche se all'interno dell'automezzo di proprietà o in uso del concessionario;
- h) provvedere alla massima cura, pulizia e decoro delle proprie attrezzature nonché del posteggio in concessione; in ogni caso è tenuto a rispettare le direttive igieniche emanate dai competenti Uffici pubblici;
- i) adottare comportamenti tali da assicurare un ordinato e armonico svolgimento del mercato;
- j) esporre in modo visibile e ben leggibile i listini e i cartellini dei prezzi riferiti alle singole quantità e qualità delle merci secondo quanto disposto dalla normativa vigente;
- k) usare apparecchiature ed impianti elettrici in regola con le leggi e le specifiche normative vigenti.

Agli operatori su area pubblica nell'esercizio della loro attività è vietato:

- a) vendere derrate alimentari e bevande non atte al consumo o comunque non conformi alle leggi sanitarie. A tale proposito, si intendono destinati alla vendita tutti i prodotti che si trovano presso il posto vendita compresi quelli ubicati sui mezzi di trasporto;
- b) vendere prodotti non contemplati nell'autorizzazione e quelli eventualmente non previsti nella zona di mercato nella quale è ubicato il posteggio interessato. In entrambi i casi, i prodotti possono essere confiscati;
- c) collocare le derrate alimentari al suolo, si deve invece esporre i prodotti alimentari su banchi appositamente attrezzati aventi altezza non inferiore a 60 cm. o comunque nel rispetto delle norme igienico sanitarie vigenti (sono soggette alle stesse disposizioni anche le derrate di prodotti non alimentari riguardanti i generi di abbigliamento, le pentole, le stoviglie e gli accessori di cucina);
- d) formare cumuli di merce aventi altezza dal suolo maggiore di cm. 140;
- e) ammassare la merce a ridosso od in prossimità dei cassoni dell'immondizia;
- f) ammassare e depositare i rifiuti con modalità diverse da quanto stabilito dal Comune;



## **COMUNE DI ROSTA**

*Provincia di Torino*

- g) uccidere, spennare ed eviscerare animali, fatta eccezione per i prodotti ittici. I polli dovranno essere posti in vendita già spennati ed eviscerati, i conigli liberati dalle parti distali ed accuratamente eviscerati;
- h) danneggiare, manomettere o insudiciare gli impianti e le attrezzature del mercato e - in modo particolare - il suolo;
- i) recare molestie, occupare spazi non assegnati, tenere cani, accendere fuochi liberi;
- j) effettuare allacciamenti agli impianti di energia elettrica senza le preventive autorizzazioni.

### **Articolo 62 - Posteggi e tende**

I concessionari di posteggio non possono occupare superficie maggiore o diversa da quella espressamente assegnata, né occupare, anche con piccole sporgenze, spazi comuni riservati al transito o comunque non in concessione e devono sempre essere rispettate le parti libere e di passaggio, anche se di servizio, e anche se i due banchi contigui appartengono alla stessa impresa commerciale.

Le tende o gli altri mezzi di protezione del banco di vendita dovranno essere collocati ad un'altezza dal suolo tale da non impedire il transito dei mezzi di soccorso (non inferiore a mt. 2,50). Non dovranno arrecare danno alla sicurezza pubblica o alla circolazione, né ostacolare le tende degli operatori attigui o recare danno alle loro mercanzie in caso di pioggia. Per quanto riguarda gli spazi di servizio tra un posteggio e l'altro ognuno degli interessati potrà occupare, rispettando l'altezza minima, in eguale misura l'area disponibile.

Le tende utilizzate per la copertura del posteggio devono essere tali da non costituire intralcio al movimento degli acquirenti.

E' vietato:

- coprire, anche solo parzialmente, la visuale dei banchi adiacenti, fermo restando la possibilità di organizzare liberamente l'esposizione della merce all'interno della sagoma del posteggio assegnato in concessione;
- utilizzare tende o banchi di esposizione aventi misure difformi da quanto dettato dal presente Regolamento e/o dagli eventuali progetti di nuove aree mercatali;
- esporre articoli appendendoli alle tende o agli altri mezzi di protezione oltre la linea perimetrale del posteggio, inoltre le tende non potranno utilizzare sostegni che poggino al di fuori dell'area assegnata;
- effettuare allacciamenti abusivi alla rete dell'energia elettrica e comunque al di fuori delle specifiche condizioni contrattuali dell'ente erogatore;
- praticare fori o fissare chiodi nel suolo pubblico anche se destinati al fissaggio di tende e attrezzature.

### **Articolo 63 – Vendita di prodotti usati**

Nel caso di vendita di prodotti usati dovrà essere chiaramente indicata la condizione di "usato" dei prodotti venduti.

Oltre a quanto previsto dalla normativa relativa al commercio su area pubblica e dal presente Regolamento dovrà essere rispettato quanto previsto dal Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza di cui al R.D. 773 del 18/06/1931 e s.m.i. e dal relativo Regolamento di esecuzione di cui al R.D. n. 635 del 06/05/1940 e s.m.i..



## **COMUNE DI ROSTA**

*Provincia di Torino*

### Articolo 64 – Promozione dell'informazione e della tutela dei consumatori

Ai sensi dell'articolo 14 comma 1 del D.lgs. 114/98, i cartelli o il listino prezzi o le altre modalità ritenute idonee allo scopo, devono essere scritti in modo chiaro e leggibile, bene esposti alla vista del pubblico con riferimenti precisi alle singole qualità e quantità. Vengono fatte salve le deroghe previste dallo stesso articolo.

Dovrà essere garantita la corretta informazione al consumatore per il caso di vendita di prodotti usati o igienicamente trattati, esponendo, tra l'altro, apposito cartello ben visibile.

### Articolo 65 – Furti e incendi

L'Amministrazione Comunale non risponde di furti e incendi che si verificano sul mercato.

### Articolo 66 – Canoni e tasse di posteggio

#### Tassa di occupazione del suolo pubblico

Il Comune determina la misura, le modalità ed i termini di pagamento della tassa giornaliera di occupazione del suolo pubblico con atto deliberativo a parte secondo le disposizioni legislative vigenti dandone opportuna preventiva comunicazione.

La tassa di occupazione del suolo pubblico verrà riscossa secondo le regole operative previste dall'Ufficio competente .

In caso di occupazione temporanea l'operatore corrisponderà la tassa di occupazione direttamente agli addetti alla riscossione secondo le tariffe vigenti.

Il mancato pagamento dei tributi, canoni o tariffe comunali previsti costituisce causa di sospensione della concessione del posteggio per la durata di quattro mesi ovvero per diciassette giornate per i mercati a cadenza settimanale. All'atto del pagamento di quanto dovuto, su formale richiesta del concessionario, verrà disposta la revoca della sospensione.

Decorso il periodo di cui al precedente comma, senza che sia adottato provvedimento di revoca della sospensione, verrà disposta la decadenza della concessione del posteggio.

Non sarà accettata la comunicazione di subingresso e la conseguente occupazione di posteggio del subentrante qualora il dante causa non dimostri di essere in regola con il pagamento dei tributi.



**COMUNE DI ROSTA**  
*Provincia di Torino*

Articolo 67 – Vigilanza di mercato

Preposti alla vigilanza sul mercato sono il Comando di Polizia Municipale, gli altri Organi di Polizia e l'Azienda Sanitaria Locale.

In particolare al Comando di Polizia Municipale compete:

- 1 - garantire l'ordinata formazione e lo scioglimento quotidiano del mercato,
- 2 - assegnare i posti vacanti,
- 3 - garantire il rispetto delle norme igieniche,
- 4 - garantire il rispetto delle norme sull'attività commerciale,
- 5 - garantire il rispetto delle norme sul funzionamento del mercato.

Articolo 68 – Sanzioni

Chiunque eserciti il commercio sulle aree pubbliche senza la prescritta autorizzazione o fuori del territorio previsto dall'autorizzazione stessa, è punito con le sanzioni amministrative previste dal D.lgs. 114/98 e più precisamente con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 2.582,00 a Euro 15.493,00 e con la confisca delle attrezzature e della merce.

Secondo l'articolo 29 del D. L.vo 114/98 e secondo la procedura fissata dallo stesso articolo al comma 2, chiunque violi le limitazioni e i divieti stabiliti per l'esercizio del commercio sulle aree pubbliche è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 516,00 a Euro 3.098,00

In caso di particolare gravità o di recidiva, il Sindaco può disporre la sospensione dell'attività di vendita per un periodo non superiore a venti giorni. La recidiva si verifica qualora sia stata commessa la stessa violazione per due volte in un anno, anche se si è provveduto al pagamento della sanzione mediante oblazione.

Le altre violazioni alle prescrizioni del presente Regolamento sono punite con la sanzione da 25 euro a 500 euro ai sensi dell'articolo 7 bis del decreto legislativo 18 agosto 2000 N°267 come modificato dall'articolo 16 della Legge 16 gennaio 2003 n°3.

Per le violazioni di cui al presente articolo l'autorità competente è il Sindaco. Alla medesima autorità pervengono i proventi derivanti dai pagamenti in misura ridotta ovvero da ordinanze ingiunzione di pagamento.



**COMUNE DI ROSTA**  
*Provincia di Torino*

**Sezione I I - FORME ALTERNATIVE DI COMMERCIO SU AREA PUBBLICA**

Titolo XII

**AREE PER AUTORIZZAZIONI TEMPORANEE**

Articolo 69 – Caratteristiche delle aree per autorizzazioni temporanee

Le aree per il rilascio di autorizzazioni temporanee presenti nel Comune di Rosta , escluse le aree previste in concomitanza di mercati ultramensili o di manifestazioni istituite in occasione di eventi eccezionali, si definiscono secondo:

	TIPOLOGIA	LOCALIZZAZIONE	POSTEGGI NUMERO	DIMENSIONE	PERIODO	MERCEOLOGIA
1)	Aree per il rilascio di autorizzazioni temporanee	Fronte Cimitero	1	3 x 5 mt.	Dal settimo giorno antecedente la festività del 1° novembre fino al 2 novembre	Fiori e piante in vaso

La suddivisione in settori merceologici, la descrizione delle aree di svolgimento, la superficie dei posteggi sono fissate - e a questo riferimento ufficiale si rimanda - per lo svolgimento attuale e per lo svolgimento programmato in termini di razionalizzazione del mercato dalla deliberazione del Consiglio Comunale titolata " Riordino del settore del commercio su aree pubbliche" nel capitolo "programmazione complessiva di riordino".

La soppressione, lo spostamento o le modifiche al mercato oggetto del presente regolamento, potranno essere definiti solo con analogo provvedimento consiliare.



**COMUNE DI ROSTA**  
*Provincia di Torino*

**Articolo 70 – Orari delle aree per autorizzazioni temporanee**

Ogni area per autorizzazione temporanea dovrà operare secondo le seguenti regole orarie e in sintonia con quanto previsto nella Sezione III della delibera di riordino:

**Aree tipologia 1)**

- ✚ orario di entrata e di spunta giornaliera  
Tutti gli operatori dovranno essere all'interno dell'area entro e non oltre le ore 7,30.
- ✚ orario di allestimento dei banchi  
l'allestimento dei banchi di vendita potrà iniziare non prima delle ore 7,00;
- ✚ orario di inizio della vendita  
dalle ore 7,30
- ✚ orario di cessazione della vendita  
la cessazione dell'attività di vendita sarà consentita non prima delle ore 12,00 e non oltre le ore 19,00.
- ✚ orario di sgombero dell'area  
lo sgombero totale dell'area dovrà essere completato entro e non oltre le ore 20,00.

A nessun operatore è consentito - salvo casi di comprovata ed eccezionale gravità - abbandonare anticipatamente il mercato.

Nuove fasce orarie potranno essere fissate dal Sindaco ai sensi della vigente normativa.

E' ritenuto assente dal mercato chi non si presenti sullo stesso entro i termini fissati dal presente articolo oppure chi lo abbandona prima dell'ora stabilita dal presente articolo.

**Articolo 71 – Accesso degli operatori**

L'accesso alle aree per autorizzazioni temporanee è consentito agli operatori commerciali assegnatari di posto mercato esclusivamente nell'orario fissato dal precedente articolo 70.

**Articolo 72 – Criteri di assegnazione dei posteggi**

Per ottenere l'assegnazione di un posteggio sulle aree per autorizzazioni temporanee è necessario essere un operatore in possesso di una autorizzazione di tipo A o di tipo B previste dal D.L.vo 114/98, proveniente da tutto il territorio nazionale.





## **COMUNE DI ROSTA**

*Provincia di Torino*

### **Articolo 73 – Domande per il rilascio di autorizzazione temporanea e di concessione di posteggio**

I soggetti, interessati al rilascio di autorizzazione temporanea nelle aree previste, devono far pervenire al Comune entro e non oltre 60 giorni prima della data fissata per lo svolgimento della manifestazione, domanda in bollo per il rilascio di autorizzazione temporanea e per il rilascio della relativa concessione di posteggio per i giorni della manifestazione.

La domanda va compilata utilizzando la modulistica predisposta dal Comune stesso.

Le istanze dovranno quindi contenere:

- a) generalità o ragione sociale del richiedente;
- b) indirizzo del richiedente;
- c) nazionalità del richiedente;
- d) estremi completi dell'autorizzazione utilizzata per partecipare;
- e) CCIAA, data e numero di iscrizione nel registro delle imprese;
- f) specializzazione merceologica principale trattata.

L'autorizzazione ha validità esclusivamente per la durata della manifestazione.

### **Articolo 74 – Assegnazione dei posteggi**

Per l'assegnazione dei posteggi fissati sulle aree destinate alle autorizzazioni temporanee viene redatta apposita graduatoria definita in base ai seguenti criteri se compatibili con la normativa vigente al momento della presentazione della domanda:

1. maggior numero di presenze nella manifestazione cumulate dall'operatore sulla base dei propri dati anagrafici;
2. a parità di presenza si considera la maggiore anzianità nell'attività di commercio su area pubblica del soggetto richiedente come risultante dall'iscrizione al registro delle imprese della C.C.I.A.A.;
3. da ultimo si considera la priorità cronologica di presentazione della domanda di partecipazione.

### **Articolo 75 – Esclusione dalle aree per autorizzazioni temporanee**

Sono motivo di decadenza di concessione del posteggio e conseguente esclusione dalle aree per autorizzazioni temporanee, il mancato rispetto delle norme sull'esercizio dell'attività disciplinata dalla Legge e dal presente Regolamento.

### **Articolo 76 – Assegnazione dei posteggi vacanti**

Non è prevista l'assegnazione dei posteggi non occupati entro l'orario di lavoro.



## **COMUNE DI ROSTA**

*Provincia di Torino*

### Articolo 77 – Sostituzione del soggetto autorizzato

È consentita la sostituzione del titolare dell'autorizzazione solo nel caso in cui a sostituirlo siano i coadiuvanti o i dipendenti e solo a condizione che gli stessi – nel corso dell'attività di vendita – siano muniti dell'attrezzatura di vendita e fiscale e del veicolo del titolare stesso.

### Articolo 78 – Causa di forza maggiore

Per causa di forza maggiore ma anche per motivi indipendenti dal Comune, il mercato può cambiare data o anche essere soppresso o ridotto in tutto o in parte senza che ciò possa costituire causa di responsabilità da parte dell'Amministrazione comunale.



**COMUNE DI ROSTA**  
*Provincia di Torino*

**Sezione III - VENDITA IN FORMA ITINERANTE**

**Articolo 79 – Commercio su area pubblica in forma itinerante**

Il commercio su area pubblica in forma itinerante e in particolare il suo svolgimento viene disciplinato dagli articoli 27,28 e 29 del D. L.vo 114/98, dagli articoli 10 e 11 della LR 28/99 e da quanto disposto con la Deliberazione della Giunta Regionale n° 32 – 2642 del 2 aprile 2001.

L'autorizzazione per l'esercizio del commercio su area pubblica senza l'uso di posteggio ed in forma itinerante (tipo B) è rilasciata dal Comune nel quale il richiedente, persona fisica o giuridica, intende avviare l'attività.

Per quanto non specificato in questo articolo si rimanda alla parte I "Norme generali" - Titolo III "Autorizzazioni di tipo B" del presente Regolamento.

La vendita in forma itinerante è consentita anche ai possessori di autorizzazioni rilasciate ai sensi del D.L.vo 114/98 di tipo A nell'ambito del territorio regionale.

È consentita la vendita su area pubblica in forma itinerante nelle seguenti aree e vie cittadine:

Via
Nella zona a nord della linea ferroviaria (quindi sia sulla strada statale 25 che nelle vie limitrofe) Nel parcheggio di Piazza Caduti di Nassiriya - area mercatale (con esclusione del giorno di svolgimento del mercato settimanale). In Piazza Stazione.

Non è consentita la vendita su area pubblica in forma itinerante nelle seguenti aree e vie cittadine:

Via	Motivo
Nella zona a sud della linea ferroviaria (quindi in tutto il territorio comunale ad esclusione della strada statale 25 e delle sue vie limitrofe e con esclusione del parcheggio di Piazza Caduti di Nassiriya - area mercatale nei giorni in cui non si svolge il mercato settimanale e di Piazza Stazione).	Per garantire la conservazione delle aree e per motivi di viabilità e di polizia stradale, non è consentita la vendita su area pubblica in forma itinerante in questa parte del territorio comunale così come indicato dagli uffici comunali preposti.

Una descrizione più dettagliata delle aree destinate alla vendita in forma itinerante è fissata - e a questo riferimento ufficiale si rimanda - per lo svolgimento attuale e per lo svolgimento programmato in termini di razionalizzazione del commercio su area pubblica dalla deliberazione del Consiglio Comunale titolata "Riordino del settore del commercio su aree pubbliche" nel capitolo "programmazione complessiva di riordino".



**COMUNE DI ROSTA**  
*Provincia di Torino*

Articolo 80 – Orari previsti per il commercio in forma itinerante

Il commercio in forma itinerante è consentito nelle zone specificate all'articolo 79 del presente Regolamento e nella seguente fascia oraria:

- 🚦 orario di possibile svolgimento dell'attività  
Tutti gli operatori possono esercitare la loro attività dalle ore 7,30 alle ore 19,00.

Nuove fasce orarie potranno essere fissate dal Sindaco ai sensi della vigente normativa.

Articolo 81 – Svolgimento dell'attività

I commercianti ambulanti che esercitano la loro attività di vendita in forma itinerante devono rispettare quanto stabilito all'articolo 79 in riferimento alle aree di possibile svolgimento dell'attività e all'articolo 80 in riferimento a quanto disposto in tema di orari di vendita.

L'esercizio del commercio in forma itinerante permette di effettuare soste per il tempo necessario a servire la clientela, comunque non superiori ad un'ora di permanenza nel medesimo punto, con l'obbligo di spostamento di almeno cinquecento metri.

E' fatto divieto di tornare nel medesimo punto nell'arco dell'orario giornaliero previsto per la vendita in forma itinerante sul territorio comunale.

Gli operatori sono tenuti inoltre al rispetto delle norme igienico-sanitarie previste dalla normativa vigente in materia.

Durante l'attività di vendita in forma itinerante dovrà sempre essere rispettato il vigente Codice della Strada.



**COMUNE DI ROSTA**  
*Provincia di Torino*

**Sezione IV - DISPOSIZIONI FINALI**

Articolo 82 – Entrata in vigore ed abrogazioni

Il presente regolamento entra in vigore ad esecutività della deliberazione di approvazione e dalla stessa data è abrogata qualsiasi altra norma non compatibile con il presente regolamento.

Articolo 83 – Norme finali

Per tutto quanto non indicato nel presente regolamento valgono le normative vigenti in materia di commercio su aree pubbliche.